

Spesa per investimenti pubblici: analisi per la programmazione

La riforma contabile degli enti territoriali

Dott.ssa Paola Mariani

IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE N. 196/2009 E DALLA LEGGE N. 42/2009

La legge n. 196 del 2009 (art. 2) individua principi e criteri direttivi per l'emanazione dei d.lgs. necessari a garantire l'armonizzazione dei sistemi contabili:

- adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche;**
- definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica;**
- adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite;**
- affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione;**
- adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati;**
- definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio**

IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE N. 196/2009 E DALLA LEGGE N. 42/2009

l'articolo 1 c.1 della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) precisa che le amministrazioni pubbliche **concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'unione europea **e ne condividono le conseguenti responsabilità****

il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali **dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica**

***IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE
N. 196/2009 E DALLA LEGGE N. 42/2009***

con specifico riferimento agli enti territoriali, il processo di armonizzazione contabile è stato avviato dalla legge delega n. 42 del 2009, che, come esplicitamente indicato all'art. 1, costituisce *“attuazione dell'art. 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo i principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti”*

***IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE
N. 196/2009 E DALLA LEGGE N. 42/2009***

le disposizioni in materia di armonizzazione contabile, nell'ambito della legge n. 42 del 2009, sono contenute nell'art. 2, comma 1, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'art. 119 della Costituzione, al fine, tra l'altro, di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica

Il principio contabile della competenza finanziaria potenziata

Dott.ssa Paola Mariani

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011

- ❑ definisce i principi generali della riforma degli enti territoriali**

- ❑ rinvia l'individuazione dei contenuti specifici della riforma ad un successivo decreto legislativo integrativo**

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011

IL D.LGS: N. 126 DEL 2014 INTEGRATIVO E CORRETTIVO DEL D.LGS. N.118 DEL 2011 È UN COMPLESSO E CORPOSO INSIEME COORDINATO DI NORME ED ALLEGATI CHE:

- integra il d.lgs. n. 118 del 2011**

- definisce l'ordinamento contabile delle regioni**

- adeguа il TUEL**

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011

PREVEDE ANCHE:

- il potenziamento del principio contabile generale della competenza finanziaria**

- l'unificazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale autorizzatorio**

IL NUOVO PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

l'allegato n. 1, paragrafo 16, al d.lgs. n. 118 del 2011 è la prima definizione legislativa del principio contabile generale della competenza finanziaria che individua con precisione il **criterio di individuazione degli esercizi di competenza degli accertamenti e degli impegni, prevedendo che “Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, **devono** essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E' in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati”**

IL NUOVO PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, il principio della competenza finanziaria, **costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni)**

IL NUOVO PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

***A CAUSA DELLE CRITICITÀ DEL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA
PREVIGENTE (E A CAUSA DELL'ART. 183, COMMA 5 DEL TUEL) IL RENDICONTO NON
SVOLGEVA PIENAMENTE LA FUNZIONE CONOSCITIVA CHE CARATTERIZZA LA
CONTABILITÀ PUBBLICA:***

- ❑ gli impegni ed i residui passivi comprendevano gli accantonamenti e i debiti futuri e non era possibile riconoscere i debiti effettivi nei confronti di terzi**
- ❑ gli accertamenti comprendevano crediti futuri e non era possibile riconoscere i crediti di dubbia esazione**
- ❑ l'equilibrio finanziario non considerava la scadenza delle obbligazioni e consentiva l'equilibrio tra obbligazioni attive a lungo termine con obbligazioni passive a breve termine**

IL NUOVO PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

IL NUOVO PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA CONSENTE DI :

- rafforzare la programmazione di bilancio**
- conoscere i debiti effettivi**
- evitare l'imputazione contabile di entrate future e di impegni
inesistenti**
- favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni**

IL NUOVO PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

CON LA COMPETENZA POTENZIATA IL RENDICONTO RIACQUISTA LA FONDAMENTALE FUNZIONE CONOSCITIVA CHE CARATTERIZZA I DOCUMENTI CONTABILI:

- gli accertamenti, gli impegni ed i residui rappresentano solo crediti e debiti dell'ente “scaduti” (gli impegni esigibili negli esercizi successivi sono rappresentati in un documento contabile dedicato)**
- è imposto l'equilibrio tra debiti e crediti esigibili nel medesimo esercizio**
- le spese decise e non ancora attuate ed eseguite (che non hanno dato luogo ad obbligazioni) sono oggetto di prenotazione e non sono rappresentate nel consuntivo**

IL NUOVO PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

CARATTERI FONDAMENTALI:

- ❑ rilevanza contabile alla dimensione temporale (al fine di valorizzare la programmazione)**
- ❑ natura autorizzatoria del bilancio pluriennale, (il bilancio di previsione annuale e pluriennale sono stati riuniti in un unico documento)**
- ❑ rilevanza agli equilibri di cassa obbligo (della copertura finanziaria, a prescindere dall'esercizio di imputazione della spesa).**

IL NUOVO PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

l'accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati

- (a) la ragione del credito che dà luogo a obbligazione attiva;**
- (b) il titolo giuridico che supporta il credito;**
- (c) l'individuazione del soggetto debitore;**
- (d) l'ammontare del credito;**
- (e) LA RELATIVA SCADENZA**

non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito

IL NUOVO PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

gli elementi costitutivi dell'impegno sono:

- (a) la ragione del debito**
- (b) la determinazione della somma da pagare**
- (c) il soggetto creditore**
- (d) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio**
- (e) LA RELATIVA SCADENZA**

non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica

L'ESIGIBILITA'

Dott.ssa Paola Mariani

L'ESIGIBILITÀ

L'adozione del criterio dell'esigibilità delle obbligazioni consente di escludere la possibilità di accertare entrate future e di garantire il rispetto dell'art. 81, comma 4, della Costituzione concernente la copertura delle spese, senza creare le contraddizioni in cui ricadeva il principio della competenza finanziaria tradizionale

L'ESIGIBILITÀ

Per imputare gli accertamenti e gli impegni agli esercizi in cui la relativa obbligazione giuridica «viene a scadenza», nel momento in cui l'obbligazione nasce, è necessario che il sistema informativo-contabile dell'ente consenta di effettuare le registrazioni contabili non solo con riferimento all'esercizio in corso o agli esercizi considerati nel bilancio di previsione ma anche agli esercizi successivi

L'ESIGIBILITÀ

Poiché il rispetto del principio della competenza finanziaria richiede la registrazione degli accertamenti e degli impegni solo a seguito di obbligazioni formalmente costituite si ricorda che ad es. le delibere di Giunta o del Consiglio che autorizzano una spesa senza indicare tutti gli elementi dell'obbligazione, come la pubblicazione di un bando di gara, non comportano la nascita di una obbligazione giuridica perfezionata e di conseguenza non possono essere impegnate ma devono essere
prenotate

L'ESIGIBILITÀ

Il principio della competenza finanziaria potenziata **non si applica :**

- ❖ **per la registrazione delle partite di giro e delle operazioni per conto terzi**
- ❖ **per le entrate e le spese del perimetro sanitario delle Regioni soggette al titolo secondo del d.lgs. N. 118 del 2011, accertate e impegnate nel corso dell'esercizio per l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente**

L'ESIGIBILITÀ

Per garantire l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni delle partite di giro e delle operazioni per conto terzi l'accertamento deve sempre corrispondere all'impegno delle spese correlate e viceversa, entrambi imputati allo stesso esercizio, senza tenere conto dell'esigibilità delle relative obbligazioni contabili

L'ESIGIBILITÀ

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria precisa infatti che la competenza finanziaria delle partite di giro e delle operazioni per conto terzi è individuata facendo riferimento all'esercizio in cui nascono le obbligazioni giuridiche e le relative operazioni sono registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile

IL CRONOPROGRAMMA

Dott.ssa Paola Mariani

IL CRONOPROGRAMMA

Il rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata richiede altresì la definizione del cronoprogramma per le spese pluriennali, al fine di individuare gli esercizi cui imputare gli impegni riguardanti le singole annualità

Il cronoprogramma delle spese pluriennali assume pertanto il ruolo di documento fondamentale per la programmazione della spesa

SPESE PLURIENNALI

Il d.lgs. N. 118 del 2011 limita la possibilità di assumere impegni esigibili in esercizi successivi, salvo le spese che, per loro natura, devono necessariamente essere pluriennali, ad esempio gli investimenti

La disciplina è stata definita assicurando:

- l'autonomia degli amministratori negli esercizi successivi**
- La continuità della gestione**
- La possibilità di realizzare investimenti pluriennali**

SPESE PLURIENNALI

L'art. 10, comma 3 del d.lgs. n. 118 del 2011 prevede che «non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente...» salvo eccezioni tassative

Per la spesa di investimento non sono invece previsti limiti alla possibilità di assumere obbligazioni esigibili negli esercizi successivi a condizione di predisporre la copertura finanziaria per l'intero importo della spesa, fin dal momento dell'attivazione del primo impegno, con le modalità normate

SPESE PLURIENNALI

La spesa per l'ammortamento dei prestiti che, per sua natura, riguarda una pluralità di esercizi, deve rispettare i limiti previsti dalla legge alla possibilità di indebitarsi (per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dall'art. 62 del d.lgs. N. 118 del 2011 e per gli enti locali dagli art. 203 e 204 del TUEL)

MONITORAGGIO E MODIFICA DEL CRONOPROGRAMMA

Per rispettare il principio della competenza finanziaria potenziata, dall'esercizio di entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. N. 118 del 2011, le obbligazioni giuridiche pluriennali, come ad es. i contratti e le convenzioni, **devono prevedere l'obbligo, in caso di mancato rispetto del cronoprogramma, di aggiornare tempestivamente il cronoprogramma per consentire la reimputazione della spesa e una corretta programmazione di bilancio**

MONITORAGGIO E MODIFICA DEL CRONOPROGRAMMA

Il rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata richiede inoltre la verifica, alla fine di ciascun esercizio, della competenza finanziaria degli accertamenti e degli impegni imputati a tale esercizio, ancora non incassati e pagati

MONITORAGGIO E MODIFICA DEL CRONOPROGRAMMA

In occasione del **riaccertamento ordinario dei residui** pertanto dovrà essere verificata l'esigibilità delle obbligazioni giuridicamente perfezionate

Nel caso in cui l'esigibilità risulti variata nel corso dell'esercizio è necessario reimputare le entrate e le spese all'esercizio di competenza

LA PRENOTAZIONE

Dott.ssa Paola Mariani

L'IMPORTANZA DELLA PRENOTAZIONE

La prenotazione della spesa **è una registrazione contabile provvisoria**, che precede la gestione contabile della spesa, al fine di garantire, fino all'impegno, che le risorse individuate per la copertura finanziaria non siano utilizzate per altre spese

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria nel punto 5.1 prevede che **ogni procedimento amministrativo che comporta una spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa**

L'IMPORTANZA DELLA PRENOTAZIONE

Nella fase preventiva della formazione di un atto il responsabile del procedimento di spesa deve provvedere alla prenotazione delle spese e predisporre una proposta di regolarità amministrativa/contabile e trasmetterla firmata al responsabile del servizio finanziario, ai fini del controllo contabile esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria

Una determinazione che avvia un procedimento che comporti spesa non è operativa se non è oggetto di prenotazione e di attestazione di copertura finanziaria

L'IMPORTANZA DELLA PRENOTAZIONE

Nella fase della prenotazione il responsabile della spesa deve altresì verificare che il programma degli impegni e dei conseguenti pagamenti sia **compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, con i vincoli di finanza pubblica, evitando ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi**

Con riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione la verifica diretta ad evitare il ritardo dei pagamenti riguarda anche lo stanziamento di cassa

Con riferimento agli esercizi successivi, l'adozione della competenza finanziaria potenziata, consente di effettuare la verifica solo sugli stanziamenti di competenza

L'IMPORTANZA DELLA PRENOTAZIONE

La prenotazione della spesa si trasforma in impegno quando nasce l'obbligazione giuridica verso terzi con imputazione con imputazione per esigibilità

Se l'obbligazione giuridica non nasce la prenotazione della spesa non si trasforma in impegno e decade

La cancellazione di una prenotazione genera una economia che concorre alla determinazione del risultato di amministrazione

Se nell'esercizio successivo l'ente conferma la volontà di portare a termine il procedimento di spesa nel nuovo bilancio di previsione devono essere iscritti e prenotati i necessari stanziamenti

L'IMPORTANZA DELLA PRENOTAZIONE

Per la prenotazione delle spese relative alle opere pubbliche, nei casi tassativamente previsti dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, è prevista una eccezione temporalmente limitata che consente la costituzione del fondo pluriennale vincolato e non la formazione di economie di spesa

*La spesa di investimento:
definizione e differenza dalle spese in conto capitale*

•

Dott.ssa Paola Mariani

LA CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

L'art. 12 del d.lgs. N. 118 del 2011 allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, e al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio in coerenza con le classificazioni economiche e funzionali individuate dai regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, **adottano uno schema di bilancio articolato per missioni e programmi che evidenzia le finalità della spesa**

LA CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

L'art. 14 del d.lgs. N. 118 del 2011 prevede che le spese sono articolate in:

- **Missioni** che individuano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa definite in relazione al riparto delle competenze di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione tenendo conto di quelle del bilancio dello Stato
- **Programmi** che individuano aggregati omogenei di attività diretti al conseguimento degli obiettivi strategici raccordati alla codifica COFOG

I programmi si articolano in **titoli** e, ai fini della gestione sono ripartiti in **macroaggregati**, capitoli ed eventualmente in articoli

I capitoli e gli articoli, ove previsto si si raccordano al IV livello del piano dei conti

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

IMPEGNI

Esercizio finanziario

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
	201	202	203	204	205	200
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01	Organi istituzionali					0,00
02	Segreteria generale					0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PAGAMENTI IN C/RESIDUI

Esercizio finanziario(*)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

LA CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

La distinta articolazione in «contributi agli investimenti» e «altri trasferimenti in conto capitale» rappresenta una delle maggiori novità che recepisce la classificazione del sistema europeo dei conti che prevede:

- i contributi agli investimenti intesi quali trasferimenti in conto capitale, **in denaro o in natura**, effettuati dalle amministrazioni pubbliche o dal resto del mondo ad altre unità istituzionali residenti e non residenti **allo scopo di finanziare in tutto o in parte i costi delle loro acquisizioni di capitale fisso**
- i trasferimenti in conto capitale comprendenti tutte le operazioni di trasferimento (ad eccezione dei contributi agli investimenti e delle imposte in conto capitale) che operano una redistribuzione non già del reddito bensì del risparmio o della ricchezza tra i diversi settori o sottosettori dell'economia o con il resto del mondo

LA CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

L'articolo 119 della Costituzione tra l'altro precisa che:

«... I comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni.....

Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piano di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio....»

LA CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

la spesa per investimenti costituisce pertanto un ambito ristretto di spese per le quali è possibile ricorrere all'indebitamento e che in alcune delibere della Corte dei conti sono individuate come quelle:

- **destinate ad incrementare il patrimonio dell'ente**
- **assunte dall'ente dalle quali derivi un aumento del valore del patrimonio immobiliare o mobiliare**
- **che determinano un aumento della ricchezza che si ripercuote anche negli esercizi futuri per giustificare il perdurare, nel tempo, degli effetti sull'indebitamento**
-

DEFINIZIONE

L'art. 3 comma 18 della legge n. 350 del 2003 precisa che ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, **costituiscono investimenti**

- a) acquisto, costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di beni immobili;*
- b) costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti;*
- c) acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;*
- d) oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;*

DEFINIZIONE

L'art. 3 comma 18 della legge n. 350 del 2003 precisa che ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, **costituiscono investimenti**

e) acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;

f) partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale;

g) contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;

DEFINIZIONE

L'art. 3 comma 18 della legge n. 350 del 2003 precisa che ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, **costituiscono investimenti**

h) contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata;

i) interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalita' pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

DEFINIZIONE

Costituiscono operazioni di indebitamento, ai sensi del comma 17 dell'art. 3 della legge n. 350/2003:

- **l'assunzione di mutui;**
- **l'emissione di prestiti obbligazionari;**
- **le operazioni di cartolarizzazione, nel caso in cui sussista almeno una delle seguenti condizioni:**
- **cartolarizzazione di flussi futuri di entrata non collegati ad una attività patrimoniale preesistente;**
- **cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85% del prezzo di mercato dell'attività oggetto di cartolarizzazione;**

DEFINIZIONE

Costituiscono operazioni di indebitamento, ai sensi del comma 17 dell'art. 3 della legge n. 350/2003:

- **cartolarizzazioni accompagnate da garanzie fornite dalle amministrazioni pubbliche;**
- **cartolarizzazioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche;**
- **cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche.**

La normativa precisa che non costituiscono indebitamento le operazioni che comunque non comportano risorse aggiuntive.

DEFINIZIONE

Va ricordato, infine, che il comma 19 dell'articolo 3 della legge n. 350/2003 **vieta** il ricorso all'indebitamento per finanziare conferimenti volti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite. In quest'ipotesi, infatti, nonostante che l'intervento dell'ente locale assuma la forma del conferimento, esso **sostanzialmente rappresenta un finanziamento a ripiano di perdite di gestione.**

In proposito, specifici compiti di controllo sono affidati all'ente finanziatore, che è **tenuto ad acquisire l'individuazione specifica dell'investimento da finanziare e l'indicazione che l'ultimo bilancio dell'azienda o della società partecipata non presenta una perdita di esercizio.**

DEFINIZIONE

Con la sentenza 16 del 29 dicembre 2004, n. 425, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme che attribuivano al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, il potere di disporre con proprio decreto modifiche alle tipologie di "indebitamento" e di "investimenti", come individuati dalla legge n. 350/2003, ai fini di cui all'art. 119 Cost., sesto comma

Ringrazio per l'attenzione

dott.ssa Paola Mariani